



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2**

OGGETTO:

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2002, N. 197.

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Manuela CHIODA - Sindaco	Sì
2. POZZO Valter - Assessore	Sì
3. CANELLA Massimo - Assessore	Sì
4. FORNO Mauro - Consigliere	Sì
5. SALINO Edilio - Consigliere	Sì
6. DI GIORGI Domenica - Consigliere	Sì
7. PARON Elisa - Consigliere	Giust.
8. REVELLI Andrea - Consigliere	Sì
9. MAGNONE Simonetta - Consigliere	Sì
10. GUERRINI Roberto - Consigliere	Sì
11 LACCHIA Stefania - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 2	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. dott. Claudio Riccardo GIACHINO (art.97, c. 4.a del T.U.E.L. n.267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti Manuela CHIODA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- l'articolo 1 comma 227 legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”* conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate alla data del 1° gennaio 2023 a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1 comma 228 legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che - relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie - le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1 comma 229 legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'Agente della Riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza

corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

PRECISATO CHE per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del d.lgs. n. 446/97;

CONSIDERATO che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Salussola presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

VISTE le verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione in merito alle somme che sarebbero stralciate ai sensi dall'articolo 1 comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197 per i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non comporta l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata di cui al comma 231 si sostanzia in una azione che vede il debitore divenire parte attiva del procedimento, in quanto è il contribuente che deve comunicare all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la volontà di adesione, attraverso

la presentazione di un'apposita domanda anche se, risulta decaduto dai benefici di altre definizioni agevolate, mentre lo "stralcio parziale" interviene in modo "automatico" su tutte le partite ancora pendenti;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231 nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1 comma 229 legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1 comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1 comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITA la dichiarazione del Consigliere MAGNONE per cui risulta opportuno riportare nella delibera il dato relativo all'equità a motivazione della stessa;

SENTITO il Vice Sindaco POZZO che avanza la seguente dichiarazione di voto favorevole: *"è un problema di equità e per tale ragione siamo, come Consiglieri comunali, assolutamente contrari allo stralcio degli interessi nei tributi dovuti dai cittadini. Ci tengo a precisare che come Amministrazione ci siamo adoperati in ogni modo con i cittadini inadempienti, con tutte le modalità previste dalla legge, al recupero delle somme dovute".*

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
3. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 con le modalità indicate dal medesimo;
4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli il Consiglio Comunale delibera di dichiarare l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Manuela CHIODA

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

dott. Claudio Riccardo GIACHINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Salussola.